I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2202/82 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1982

che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1] in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in forza dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che, in determinate condizioni, effettuano il ritiro dal mercato dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e D, del regolamento suddetto;

considerando che, per agevolare al massimo la stabilizzazione del mercato, è opportuno escludere dal beneficio della compensazione finanziaria le organizzazioni di produttori che non praticano il prezzo di ritiro comunitario durante tutta la durata della campagna di pesca;

considerando che, per facilitare l'applicazione del sistema del prezzo di ritiro comunitario in caso di messa in vendita, da parte di un'organizzazione o di uno dei suoi membri, al di fuori della zona d'attività di detta organizzazione, occorre applicare, per determinare il prezzo di ritiro da rispettare, il margine di tolleranza eventualmente fissato, nella zona in cui detti quantitativi sono messi in vendita;

considerando che le misure attuate dalle organizzazioni di produttori mirano a garantire l'esercizio razionale dell'attività della pesca ed il miglioramento delle condizioni di vendita dei prodotti che provengono dai loro aderenti; che a tal fine è necessario che la compensazione finanziaria sia limitata ai prodotti apportati dagli aderenti;

considerando che, data la fluttuazione della domanda durante lo svolgimento delle vendite, è opportuno che alcuni prodotti non vengano ritirati dal mercato prima della loro messa in vendita; che pertanto è bene concedere la compensazione finanziaria soltanto per i prodotti che, dopo essere stati immessi in commercio nelle condizioni consuete, non hanno trovato alcun acquirente al prezzo di ritiro comunitario;

considerando che, nel caso di ritiro di taluni prodotti, il premio di riporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81 mira ad evitare la distruzione di prodotti di alto valore commerciale; che pertanto la compensazione è riservata ai prodotti che non fruiscono del premio di riporto;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, seconda comma, del regolamento (CEE) n. 3796/81 si tiene conto, a concorrenza dell'80 %, del volume dei prodotti che hanno beneficiato del premio di riporto per il calcolo della compensazione finanziaria; che, di conseguenza, i quantitativi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento variano in funzione dei quantitativi ritirati dal mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3; che pertanto i quantitativi massimi cumulati che possono essere presi in considerazione in virtù di questi due articoli variano tra il 20 e il 23 % dei quantitativi annui posti in vendita;

considerando che, per consentire che il sistema del tasso differenziale della compensazione finanziaria funzioni adeguatamente, occorre definire le regole secondo le quali i quantitativi ritirati sono presi in considerazione per determinare l'importo della compensazione applicabile a ciascun lotto dei quantitativi ritirati;

considerando che la compensazione finanziaria può essere versata soltanto alla fine della campagna di pesca; che, per snellire il funzionamento delle organizzazioni di produttori, occore prevedere la possibilità di concedere anticipi previo deposito di una garanzia,

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le regole generali relative alla concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81, in appresso denominato regolamento di base.

Articolo 2

1. La concessione della compensazione finanziaria è subordinata alla condizione che l'organizzazione di produttori abbia applicato durante tutta la durata della campagna il prezzo di ritiro comunitario conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento di base.

2. Qualora un'organizzazione di produttori autorizzi i propri membri a smerciare i loro prodotti secondo le regole comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento di base, da essa determinate, la condizione di cui al paragrafo 1 è considerata assolta dall'organizzazione in questione se i suoi membri rispettano il prezzo di ritiro comunitario di cui al medesimo paragrafo.

3. Se un'organizzazione di produttori, oppure uno dei suoi membri, mette in vendita i propri prodotti in una zona diversa dalla sua zona di attività, per determinare il livello del prezzo di ritiro applicabile ai quantitativi in questione si prende in considerazione l'eventuale utilizzo, nella zona considerata, del margine di tolleranza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

Se in seguito all'utilizzo del margine di tolleranza nella zona considerata sono fissati vari livelli di prezzo a cui i prodotti sono ritirati dalle organizzazioni di produttori stabilite in quella zona, l'organizzazione di produttori di cui al primo comma o uno dei suoi membri operante nella suddetta zona può scegliere il livello a cui effettuare i ritiri tra quelli summenzionati.

Articolo 3

Sono considerati quantitativi oggetto di una compensazione finanziaria soltanto i quantitativi ritirati dal mercato i quali :

a) siano stati pescati da un aderente ad un'organizzazione di produttori ;

b) siano stati messi in vendita :

— tramite l'organizzazione di produttori, oppure

— da un suo aderente secondo le regole comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento di base, stabilite dall'organizzazione di produttori,

previa classificazione conforme alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento di base, in vigore per questa classificazione al momento del ritiro ;

c) siano stati oggetto, prima del ritiro, di una commercializzazione accessibile a tutti gli operatori interessati conformemente agli usi e costumi regionali e locali, nel corso della quale sia stato constatato che essi non trovano acquirenti al prezzo fissato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ;

d) non abbiano beneficiato del premio di riporto di cui all'articolo 14 del regolamento di base.

Articolo 4

1. Ai fini della determinazione dell'importo della compensazione finanziaria sono presi in considerazione i quantitativi :

a) per prodotto, in precedenza classificati secondo le norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento di base, messi in vendita nel corso della campagna di pesca tramite l'organizzazione di produttori oppure uno dei suoi aderenti secondo le regole comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento di base, stabilite da detta organizzazione,

b) ritirati dal mercato nel corso della campagna stessa e citati all'articolo 3, esclusi i quantitativi inferiori ai quantitativi minimi da fissare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b), compresi quelli che beneficiano del premio di riporto di cui all'articolo 14 del regolamento di base, sono presi in considerazione, ai fini della compensazione finanziaria, nell'ordine cronologico del rispettivo ritiro dal mercato.

A mano a mano che intervengono le operazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, i quantitativi che beneficiano del premio di riporto vengono presi in considerazione, a concorrenza dell'80 %, per il calcolo dei quantitativi che beneficiano della compensazione finanziaria e dei relativi tassi. Non appena la somma dei quantitativi ritirati che beneficiano della compensazione finanziaria dell'80 % dei quantitativi che beneficiano del premio di riporto eccede il 20 % dei quantitativi posti in vendita, alcuna compensazione finanziaria né alcun premio di riporto vengono più concessi.

Articolo 5

La compensazione finanziaria è versata all'organizzazione di produttori che la richiede, una volta terminata ciascuna campagna di pesca.

Tuttavia, ad intervalli da determinare, sono concessi anticipi per i quantitativi ritirati all'organizzazione che ne faccia richiesta, purché :

— le disposizioni dell'articolo 3 siano state rispettate per il periodo in questione,
— il richiedente depositi una garanzia almeno equivalente all'importo anticipato.

L'importo dell'anticipo o degli anticipi è determinato sulla base del rapporto provvisorio esistente tra i quantitativi ritirati e quelli messi in vendita durante il periodo in questione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER